

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4446

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE TORRE, LEOLUCA ORLANDO, DELFINO, BRUGGER, ZACCARIA,
LA LOGGIA, LANZILLOTTA, LO MORO, MOSELLA, GIOVANELLI,
SARUBBI, LUPI, MANTINI, BRESSA, AMICI, DE PASQUALE, RIA,
GIORGIO CONTE, CORSINI, POLLASTRINI, SERVODIO**

Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia
di riconoscimento e di tutela delle minoranze linguistiche
storiche dei *rom* e dei *sinti*

Presentata il 22 giugno 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 16 dicembre 2009, in occasione del settantunesimo anniversario della promulgazione delle leggi antiebraiche e razziali presso la Camera dei deputati, in cui sono state portate all'attenzione le conseguenze delle leggi razziali italiane verso i *rom* e i *sinti*, il Vicepresidente della Camera dei deputati, che presiedeva l'evento, parlò di « un percorso teso al riconoscimento dello *status* di minoranze linguistiche ribadendone in tal modo la titolarità a particolari forme di tutela », approfondendone le ragioni ed esprimendo con convinzione che: « per dialogare e accreditarsi reciprocamente occorre in un primo luogo conoscersi ed avere consapevolezza che, anche se divisi

o diversi nell'appartenenza culturale o etnica, si può riscoprire un passato di comune sofferenza su cui può fondarsi un presente di comprensione e di solidarietà. In tal senso, la rievocazione storica delle persecuzioni subite dalle minoranze *rom* e *sinte* tra il 1941 e il 1945 alimenta in tutti noi la consapevolezza di quanto queste popolazioni facciano a pieno titolo parte della storia europea. La storia europea è una storia di popoli, di identità e di valori. E l'Europa è l'unione di queste identità e di questi valori: questo non dobbiamo mai dimenticarlo, proprio perché la radice è comune e riguarda l'identità e l'idea di persona. E esprime negli ideali, nei valori nella sua storia il giudizio di quella storia,

il senso della vita di un popolo e il ruolo che la vita di un popolo può avere in un territorio ed in un contesto geografico (...). È forse giunto il momento di far evolvere questo modello di tipo assistenziale verso forme più compiute di progettualità politica che proprio in quanto finalizzate a garantire una sostanziale parità di condizioni nell'ambito dell'intera comunità nazionale trovino, nel Parlamento nazionale, il principio referente istituzionale e la principale sede di elaborazione». I tempi sono dunque maturi anche a livello parlamentare.

Quando nel 1999 fu emanata la legge n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», durante i lavori preparatori ci si chiese se anche la popolazione *romani* (con i due gruppi presenti in Italia: i *rom* e i *sinti*) fosse una delle minoranze storiche da tutelare, ma alla fine prevalse l'idea che, non essendo minoranze stanziali, a esse male si sarebbe adattata una legge pensata per tutelare popolazioni storicamente localizzate in alcune precise regioni italiane.

Ma negli anni successivi venne presto in luce il vuoto legislativo nei confronti di una popolazione la cui presenza sulla nostra penisola è attestata già dal XV secolo, come dimostrano prove documentali, come quella di un anonimo bolognese, raccolta nella *Rerum Italicarum Scriptores* da Ludovico Antonio Muratori, in cui si racconta del loro arrivo a Bologna, nel 1422. In una delle cronache dello stesso anno, quella di frate Girolamo dei Fiocchi da Forlì, si fa già riferimento alla probabile origine indiana dei *rom*: «*Aliqui dicebant, quod erant de India*». Questa popolazione ha mantenuto nei secoli la propria identità, pur passando da un'abitudine di nomadismo legato ai mestieri svolti (stagnini, calderai, indoratori eccetera; commercio dei cavalli; spettacolo viaggiante e circo; vendita ambulante di prodotti e oggetti artigianali; lavori agricoli stagionali) alla quasi totale stanzialità di oggi. Attualmente, tale popolazione è localizzata nelle città e nei piccoli centri urbani.

Con lo sguardo odierno — in un mondo globalizzato e contemporaneamente tutto composto di minoranze, nell'accresciuta e generalizzata mobilità dei popoli — è divenuta una forte contraddizione escludere dalla tutela delle minoranze comunità etniche storiche la cui unica diversa specificità è quella di essere localizzate non in uno, due o tre particolari territori, ma in un numero maggiore di località di tutto il territorio italiano. Ciò, al contrario, non può che esaltare il ruolo dello Stato nella tutela delle minoranze linguistiche, come è stato ben evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2009 che precisa, appunto, il potere statale di individuare le lingue minoritarie da proteggere, di determinare gli elementi che le identificano, nonché gli istituti caratteristici per tale tutela e il bilanciamento con altri interessi, come, ad esempio, quelli di coloro che non parlano o non comprendono la lingua protetta.

Un secondo scoglio nell'accogliere i *rom* e i *sinti* tra le minoranze linguistiche storiche potrebbe essere rappresentato dalla natura della normativa di salvaguardia delle lingue minoritarie della legge n. 482 del 1999 che è una tutela di diritti (nella toponomastica, negli uffici pubblici, nella scuola e così via) applicata ai cittadini di lingua minoritaria solo in quanto residenti nei territori in cui vi è una sufficiente presenza di cittadini appartenenti alla minoranza stessa.

Per una minoranza diffusa quale quella dei *rom* e dei *sinti* è ben evidente che non possa essere garantito, ad esempio, il diritto di esprimersi nella lingua *romani* in tutti gli uffici pubblici della Repubblica. Ma qui si tratta di concepire la tutela in modo differenziato da minoranza a minoranza, come, d'altra parte, già avviene nell'applicazione di questa legge per il fatto che alle leggi regionali spetta l'ulteriore necessaria e specifica attuazione in sede locale. Necessaria specificità che nel caso di una minoranza presente in tutte le regioni può e deve essere garantita dalla Repubblica stessa. Lo Stato, in questo caso, può facilmente individuare quegli elementi utili alla minoranza *rom* e *sinta*

per tutelare la propria tipicità e contemporaneamente per maturare una migliore interazione con la popolazione non *rom* e non *sinta*, elementi di tutela ovviamente non in contrasto con i diritti degli altri cittadini, ma anzi utili alla qualità di una migliore comune convivenza.

Questa visione aggiornata della tutela delle minoranze storiche è supportata da una corposa normativa internazionale che fa emergere le cosiddette « minoranze nazionali », che non solo non devono essere discriminate, ma alle quali va garantita un'effettiva partecipazione alla vita collettiva del loro Paese. Lo Stato italiano ha, ad oggi, provveduto a ratificare la Convenzione-quadro del 1995 per la protezione delle minoranze nazionali (legge n. 302 del 1997), primo atto politico internazionale per la protezione delle minoranze e la Convenzione del 2005 sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali (legge n. 19 del 2007) la quale, tra i principi direttivi fondamentali, prevede il rispetto per i diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali e il principio dell'eguale dignità e del rispetto di tutte le culture.

La forma giuridica individuata per estendere la tutela delle minoranze in Italia ai *rom* e ai *sinti* sceglie di inserire tra le minoranze storiche riconosciute dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 quelle dei *rom* e dei *sinti*. Nel successivo articolo 3 è inserito il comma 3-*bis* che assegna allo Stato, e precisamente al Ministro dell'interno, il compito di riconoscere le minoranze nazionali, indica l'integrazione delle norme regolamentari in tale senso e introduce per tali minoranze nazionali la possibilità di costituire organismi di coordinamento e di proposta anche a livello nazionale. Con una modifica all'articolo 16 si assegna allo Stato, nel caso di minoranza linguistica diffusa sul territorio nazionale, il compito di sostenere istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali di tali minoranze nazionali.

La lingua costituisce un elemento chiave nell'identificazione di un popolo e ciò è particolarmente valido nel caso della

popolazione *romani*, dato che è proprio la lingua la testimonianza determinante della comune origine. La lingua *romani* o *romanès* è strettamente imparentata con le lingue neo-indiane (come l'*hindi*, il *punjabi* e il *rajastani*) e deriva dal *sanscrito*. Non è un dialetto delle lingue neo-indiane, quanto piuttosto una lingua a sé stante viva e vitale e finora tramandata oralmente.

I linguisti hanno censito 18 principali varianti dialettali influenzate e arricchite dalle diverse lingue locali. La base di parole comuni contiene circa 800 termini di origine indiana, 70 di origine persiana, 40 di origine armena e 200 tratti dal greco.

Com'è stato sottolineato in diversi congressi a livello internazionale (Parigi, Ginevra, Londra, Göttingen), promuovere la ricerca di unità culturale tra le comunità *romanès* basandosi sulla comune origine e su valori già oggi condivisi, incoraggiare il diffondersi dell'uso scritto della lingua e dare impulso a una letteratura *romanès* scritta potrà essere l'inizio e il progressivo rafforzamento di una nuova consapevolezza per questo popolo. E sarà questa consapevolezza il primo passo utile a rimuovere un'immagine tradizionale e certo non sempre positiva dello « zingaro » e a farne un *rom*, un *sinto*, cioè uomini e donne protagonisti della società di oggi a pieno titolo, capaci di comunicare con proprietà sia nella propria lingua sia nella lingua nazionale e di esprimere la propria cultura sapendola offrire come un apporto arricchente per la comunità circostante.

Secondo i dati raccolti dal Consiglio d'Europa in Italia sarebbero presenti circa 170.000-180.000 *rom* e *sinti*, due dei cinque gruppi *romanés* che compongono la popolazione *romani* e precisamente: *rom*, *sinti*, *manouches*, *kalè* (*Calè*) e *romnichals*. Tutti si sentono legati dalla *phralipé* (fratellanza), che come una grande rete avvolge e collega tutte le comunità *romanés*. Tutti ritrovano la propria peculiare identità non solo nella lingua *romanés*, ma nel rilevante valore dato alla famiglia, nel legame con la natura e soprattutto in quello indissolubile con la musica, divenuta, quest'ultima, già patrimonio universale nelle opere di grandi compositori.

Nel corso della sua storia millenaria la popolazione *romani* è stata sottoposta a numerosi tentativi di assimilazione forzata, diversi nella forma, ma sempre con la stessa finalità di rendere la popolazione *romani* « dipendente » dalle culture maggioritarie. Rimangono documenti che attestano che fin dal 1500 la cultura *romani* veniva considerata « stranezza sospetta e malvista » e tali dichiarazioni servivano a giustificare un processo di criminalizzazione e di persecuzione.

L'apice si raggiunse con il « dispotismo illuminato » del '700 europeo, il tentativo, cioè, di distruggere la cultura *romani* in cambio dei diritti di cittadinanza, e, successivamente durante il nazismo, con il genocidio di oltre 500.000 persone, il *porrajmos*, e la persecuzione razziale generalizzata della popolazione *romanès*. Tutto ciò è ancora oggi troppo ignorato.

Vari popoli hanno subito, e stanno purtroppo subendo tuttora, conflitti violenti, le cui cause sono sempre di ordine economico e legate al possesso di territori, ma la violenza, la persecuzione e le ingiustizie subite, nel corso di mille anni, dalla popolazione *romani* — che non ha mai posseduto o rivendicato territori — hanno purtroppo la precisa motivazione di eliminare una diversità culturale. Ed è qui il motivo della fondamentale importanza di agire sul piano culturale.

Tale azione culturale è particolarmente importante oggi, in presenza di un crescente antiziganismo, più diffuso e sistematico rispetto al passato. Con l'aggravante che, mentre in passato tale pregiudizio sfociava in un tentativo di assimilazione forzata, oggi si traduce spesso in una barriera culturale da parte della società maggioritaria. Il rifiuto del diverso, diffusi negli ultimi anni anche in seguito all'aumento dei fenomeni migratori, ha accentuato il clima di diffidenza nei confronti di tali minoranze, rappresentate in modo sempre più negativo e percepite unicamente come problema sociale. Le resistenze diffuse a tutti i livelli, inoltre, anche per l'ignoranza relativa alla storia e alla cultura *romanès*, hanno permeato il dibattito politico inducendo le istituzioni a

dare risposte inadeguate, spesso errate, quali la creazione di « campi nomadi » totalmente isolati dalla comunità circostante.

Talvolta, anche in buona fede, si sono promosse politiche differenziate e massicce dosi di assistenzialismo, accettate dai *rom* e dai *sinti* per questioni di sopravvivenza, al prezzo di rinunciare a essere soggetti attivi e, per contro, di divenire oggetti passivi, di sentirsi « cavie di laboratorio » e di vedere disprezzata e distrutta la propria cultura.

La presenza e la visibilità di questa parte « segregata » della popolazione *romani*, che subisce condizioni di vita difficili, amplificate dai *media* e dalle dichiarazioni pubbliche, aumentano a dismisura la paura del diverso già accennata e producono maggiore intolleranza e, conseguentemente, una maggiore segregazione della popolazione *romani*. Questa spirale negativa produce violenza, panico e chiusura, rendendo insicura per tutti la società.

Le modifiche alla legge n. 482 del 1999 costituiscono, dunque, un passo significativo per spezzare questa spirale proprio sul piano culturale. Esse sono, infatti, un intervento legislativo complessivo rivolto a una minoranza portatrice di una storia e di una cultura articolata e viva — che sono cresciute e si sono sviluppate nei secoli, costituendo una parte integrante della cultura italiana — e non semplicemente un intervento rivolto a un gruppo socialmente emarginato. Non perché la marginalità sociale non esista, ma perché è importante affermare che *rom* e *sinti* d'Italia non significano marginalità e tanto peggio marginalità non superabile. E perché occorre portare alla conoscenza del Paese le migliaia di *rom* e di *sinti* che sono già soggetti attivi e partecipi del tessuto sociale, ma che spesso sono costretti a nascondere la propria identità a causa delle mancanze gravi nella tutela della loro cultura.

Le modifiche alla legge n. 482 del 1999, ancora, sono un atto di giustizia che consente di riportare l'attenzione sulle minoranze *sinta* e *rom* in quanto porta-

trici di una cultura minoritaria alla pari di molte altre minoranze storiche italiane. Consentono di evidenziare come esse siano cresciute e si siano sviluppate nei secoli in continuo dialogo con quella della popolazione maggioritaria e, soprattutto, consentono di superare le logiche segreganti e assistenziali che hanno condizionato le politiche verso i *rom* e i *sinti* negli ultimi anni.

Tale riconoscimento delle minoranze *rom* e *sinta* restituisce, infine, dignità; rompe gli stereotipi che generano discriminazione; pone le condizioni per una consapevole parità di diritti e di doveri; è un processo formativo; promuove partecipazione sociale in ambito locale e nazionale (com'è avvenuto con grande accele-

razione in Ungheria da quando è stata approvata la legge LXXVII — adottata il 7 luglio 1993 — unica in Europa, sul riconoscimento delle minoranze presenti sul territorio); attiva una più significativa collaborazione tra gli enti locali e l'associazionismo che opera nel settore ponendo le condizioni per la realizzazione di politiche efficaci; dà inizio a un capitolo nuovo per la scolarizzazione e per il successo scolastico degli studenti *rom* e *sinti* che finalmente si vedono riconosciuti nella propria identità; attiva meccanismi di interazione e di conoscenza reciproca; apre spazi seri di dialogo e di confronto alla pari; adegua finalmente l'Italia alla normativa europea. È volta, infine, a rendere la società italiana più sicura perché più coesa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « e croate » sono sostituite dalle seguenti: « , croate, *rom* e *sinte* »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Quando le minoranze linguistiche sono diffuse su tutto il territorio nazionale, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta anche a livello nazionale. In tale caso il Ministero dell'interno provvede al loro riconoscimento sulla base dei principi della presente legge e delle norme regolamentari di cui all'articolo 17, opportunamente integrate »;

c) all'articolo 16, comma 1, le parole: « Le regioni e le province » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni, le province e lo Stato, nel caso di minoranza linguistica diffusa sul territorio nazionale, ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0050170